

REGOLAMENTO DEL “FONDO SCROSOPPI”

PREMESSA

L’Arcivescovo di Gorizia mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, per rispondere alla straordinaria crisi economica e finanziaria, causata dall’emergenza sanitaria dell’epidemia del virus COVID-19 che ha colpito anche il territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia, il 1° maggio 2020, memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore, ha costituito il “Fondo Scrosoppi”. Il Fondo ha la finalità di aiutare coloro che a causa dell’emergenza della pandemia hanno perso il lavoro oppure hanno ridotto il proprio reddito familiare tale da non poter più mantenere dignitosamente la propria famiglia.

Il Consiglio di Indirizzo in base all’art. 4 dello Statuto del “Fondo Scrosoppi” delibera nella seduta del 17 settembre 2020 il seguente Regolamento.

ART. 1 – DESTINATARI

Il Fondo Scrosoppi si rivolge a persone, famiglie e imprese presenti sul territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia che hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19.

Le persone e le famiglie che possono beneficiare del sostegno del Fondo Scrosoppi devono essere residenti o domiciliate stabilmente nel territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia in situazione di povertà o difficoltà per la perdita del lavoro o per aver ridotto sensibilmente il reddito del nucleo familiare a seguito dell’emergenza Covid-19. In particolare il Fondo sosterrà i nuclei familiari che non riescono a mantenersi dignitosamente perché almeno un componente

- ha perso il contratto di lavoro dipendente successivamente al 01/03/2020;*
- è un lavoratore dipendente che successivamente al 01/03/2020 ha ridotto almeno del 30% lo stipendio;*
- è un lavoratore precario (a chiamata, occasionale oppure socio di cooperativa) che dimostra che non sta lavorando o ha ridotto del 30% lo stipendio a causa dell’epidemia;*
- è un collaboratore parasubordinato (ad esempio Co.Co.Co.) che ha ridotto almeno del 30% il reddito, o sospeso oppure cessato l’attività lavorativa;*
- è un lavoratore autonomo o piccolo imprenditore (agricoltore, artigiano o commerciante) che dimostra di aver cessato la sua attività economica successivamente al 01/03/2020;*
- è un lavoratore autonomo o piccolo imprenditore (agricoltore, artigiano o commerciante) che a causa della pandemia ha ridotto almeno del 30% il proprio reddito.*

Possono altresì beneficiare di un anticipo di liquidità del Fondo Scrosoppi le piccole imprese, che hanno sede legale sul territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia e hanno un fatturato annuo nell’esercizio 2019 inferiore a € 90.000,00, e che dimostrano di aver subito un calo nel fatturato almeno del 30% nel trimestre che va da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER BENEFICIARE DEL “FONDO SCROSOPPI”

Le persone e le imprese che desiderano accedere ai benefici del Fondo Scrosoppi devono fare richiesta ai Centri di Ascolto abilitati all’accoglienza della domanda competente territorialmente:

DECANATI DI GORIZIA E SANT'ANDREA: CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO presso Istituto don G. Contavalle via Garzarolli 131 GORIZIA

DECANATO CORMONS GRADISCA D'ISONZO: CENTRO DI ASCOLTO DI CORMONS presso la Parrocchia di Sant'Adalberto di Cormons via Pozzetto, 2 CORMONS

DECANATO DI MONFALCONE RONCHI E DUINO: CENTRO DI ASCOLTO DI STARANZANO presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano via Savoia, 3 STARANZANO

DECANATO DI CERVIGNANO AQUILEIA E VISCO: CENTRO DI ASCOLTO DI CERVIGNANO presso la Parrocchia di San Miche di Cervignano via Verdi, 2 CERVIGNANO DEL FRIULI

I volontari dei Centri di Ascolto abilitati raccolgono le domande di sostegno economico delle persone fisiche utilizzando il modello di richiesta allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato 1 denominato Modulo per la richiesta delle persone fisiche e famiglie). Il Modulo per la richiesta deve essere compilato in tutte le sue parti con i seguenti allegati:

- *liberatoria della privacy;*
- *documento di identità del richiedente.*

Sulla base della situazione specifica del richiedente il beneficio del Fondo Scrosoppi si deve allegare uno o più dei seguenti documenti:

- *Dichiarazione di disponibilità al Lavoro in cui si evince la perdita del lavoro successiva all'01/03/2020;*
- *ultima busta paga in caso di Cassa Integrazione Guadagni;*
- *buste paghe che dimostrino la riduzione dello stipendio;*
- *ultimo contratto di lavoro stagionale riferito all'annualità 2019;*
- *copia di comunicazione cessazione di attività in Camera di Commercio;*
- *visura camerale dell'Impresa richiedente il sostegno del Fondo Scrosoppi;*
- *dichiarazione del commercialista attestante la riduzione del fatturato tra gli ultimi tre mesi con lo stesso periodo del 2019.*

I volontari dei Centri di Ascolto abilitati raccolgono le domande di anticipo liquidità delle piccole imprese utilizzando il modello di richiesta allegato al presente Regolamento (cfr. Allegato 2 denominato Modulo per la richiesta delle imprese). Il Modulo per la richiesta deve essere compilato in tutte le sue parti con i seguenti allegati:

- *liberatoria della privacy;*
- *documento di identità del richiedente.*
- *visura camerale dell'Impresa richiedente il sostegno del Fondo Scrosoppi;*
- *ultimo bilancio approvato;*
- *dichiarazione del commercialista attestante la riduzione del fatturato tra il trimestre marzo-maggio 2020 e lo stesso periodo dell'annualità 2019.*

ART. 3 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSO DEI NUCLEI FAMILIARI O PERSONE FISICHE AI BENEFICIARI DEL FONDO

Il Fondo Scrosoppi si propone di sostenere i nuclei familiari previsti dall'articolo 1 del presente Regolamento che prioritariamente dimostrano di avere un reddito mensile a disposizione inferiore a quello indicato nella tabella successiva:

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	REDDITO
1	€ 400,00
2	€ 650,00
3	€ 850,00
4	€ 1.000,00
5 e più componenti	€ 1.200,00

ART. 4 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL SOSTEGNO MENSILE PER LE PERSONE FISICHE E I NUCLEI FAMILIARI

Come previsto dall'art. 5 dello Statuto "Fondo Scrosoppi" è compito del Comitato di Gestione esaminare e approvare le singole pratiche di erogazione sulla base delle richieste ricevute dai Centri di Ascolto abilitati a raccogliere le domande di sostegno economico in base alle disponibilità del Fondo.

Il Fondo Scrosoppi si prefigge prioritariamente di erogare sussidi mensili per una durata di 3 mesi rinnovabile per altri 3 mesi. Preferibilmente l'importo erogato sarà pari alla differenza dell'importo indicato nella tabella dell'art. 3 detratto il reddito del nucleo familiare percepito nel mese precedente a quello della richiesta.

L'importo del sussidio mensile, in caso di erogazioni periodiche, non potrà superare l'importo previsto dalla tabella sottostante:

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SUSSIDIO MENSILE
1	€ 400,00
2-3	€ 500,00
4-5	€ 600,00
6 e più componenti	€ 800,00

Il Comitato di Gestione può valutare anche importi del sussidio mensile differenti rispetto a quanto previsto dai commi precedente se la situazione lo richiede.

Il Comitato di Gestione può anche valutare di deliberare un'erogazione una tantum¹ o un prestito². In quest'ultimo caso il prestito non prevede alcun onere per interessi e qualsiasi altra spesa, ma soltanto l'obbligo del beneficiario di restituire la somma ricevuta secondo un piano di ammortamento deliberato dal Comitato stesso.

ART. 5 – PATTO INDIVIDUALE

Il Comitato di Gestione può prevedere che il Centro di Ascolto che ha raccolto la domanda di sostegno economico faccia sottoscrivere al beneficiario un patto individuale in cui si impegni a frequentare un corso di formazione professionale, o porre in essere delle azioni atte alla ricerca di un'altra occupazione lavorativa oppure si impegni a richiedere misure di sostegno messe in campo dal welfare pubblico come ad esempio il Reddito di Cittadinanza.

¹ Nel caso in cui il nucleo familiare si trovi ad avere una situazione debitoria importante che deve onorare nel breve termine (ad esempio un debito pregresso con il locatore ed è a rischio sfratto)

² Nel caso in cui il Comitato di Gestione valuti che il nucleo familiare possa superare in tempi brevi la situazione di difficoltà economica.

ART. 6 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ANTICIPO A FAVORE DELLE IMPRESE

Le imprese se rispondono ai criteri dell'art. 1 del presente Regolamento possono beneficiare di un anticipo pari a quanto previsto dalla tabella sottostante:

FATTURATO	IMPORTO DELL'ANTICIPO
Fino a € 30.000,00	€ 3.000,00
Fino a € 60.000,00	€ 4.000,00
Fino a € 90.000,00	€ 5.000,00

L'anticipo sarà restituito senza alcun onere per interessi o qualsiasi altra spesa con un piano di ammortamento composta da 36 rate mensili comprensivi di un preammortamento di 12 mesi.